



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA
ED AMBIENTALE
EDILIZIA PUBBLICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	<i>Variante non sostanziale al</i> Piano di Risanamento Urbanistico Serralonga-Is Mitzas <i>Ditta Tolu Angela</i>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 63 del 24.07.96 e n. 77 del 14.10.96, è stato adottato il Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica denominato “P.R.U. Serralonga Is Mitzas” definitivamente approvato ai sensi della Legge 23/85 art 32 con D.C.C. n.17 del 03.03.97 e pubblicato sul BURAS n.37 del 10.10.97 n° 20/4608;
- con successiva D.C.C. n. 48 del 01.07.99, e n°12 del 29.03.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata apportata una variante per modifica allo schema di convenzione;
- in data 29.01.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 è stato adottato ai sensi della L.R. 45/89, art 20 e 21, la variante al piano di risanamento urbanistico “Serralonga Is Mitzas”;
- in data 17.05.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 si è proceduto all’approvazione definitiva della variante del suddetto piano attuativo con favorevole accoglimento di un’osservazione pervenuta nei termini;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 01.10.2007 è stata approvata la Variante per l’adeguamento degli allegati progettuali al frazionamento con il quale sono stati rilevati e aggiornati i confini tra i vari lotti;
- con D.C.C. n. 26 del 14.07.2010 è stata approvata la variante allo Schema di Convenzione;
- con D.C.C. n. 30 del 23.07.2010 è stata approvata la Variante per la variazione del quadro finanziario e l’ubicazione di un lotto privato, con il conseguente spostamento di un’area verde;
- con D.C.C. n. 46 del 25.11.2010 è stata approvata la Variante per la diversa ubicazione di n° 3 lotti privati, con il conseguente spostamento di aree da destinare a verde pubblico;

Vista l’istanza prot. n° 8429 del 16.05.2013 con la quale la sig.ra Tolu Angela, in qualità di proprietaria del lotto “Q”, avente una superficie pari a mq. 308, ha chiesto l’approvazione di una variante per la diversa ubicazione del lotto su un’area di pari superficie attualmente destinata in parte a servizi per l’istruzione (zona S1) e in parte ad area di sedime per l’installazione della cabina E.N.E.L.. La richiesta è motivata dal fatto che la conformazione irregolare del lotto e l’ubicazione dello stesso, in relazione alla linea di contenimento delle volumetrie realizzabili, comporterebbe la realizzazione di un fabbricato avente uno sviluppo prospettico con pareti finestrate orientate principalmente verso nord, con conseguenti problemi di salubrità degli ambienti. Di contro l’amministrazione comunale avrebbe la possibilità di realizzare sull’area occupata attualmente dal lotto “Q” un secondo accesso direttamente dalla via Deledda, con possibilità di differenziare i due accessi in pedonale e carrabile;

Considerato che:

- In data 19.06.2013 l'ufficio scrivente ha istruito l'istanza in questione formulando parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. la nuova conformazione del lotto "Q" preveda il lato "ovest" parallelo alla schiera formata dai lotti S-T-U-V-Z e non ai lotti "R" ed "M" come rappresentato nell'elaborato progettuale allegato all'istanza;
 2. la nuova posizione della cabina E.N.E.L. venga individuata in adiacenza al nuovo lotto "Q" e non al lotto "R" come rappresentato nell'elaborato progettuale allegato all'istanza;
 3. vengano presentate n° 4 copie delle seguenti tavole di progetto:
 - **Tavola 3 – Zonizzazione;**
 - **Tavola 4 – Planovolumetrico;**

aventi medesima scala e dimensioni di quelle approvate con D.C.C. n. 46 del 25.11.2010;

- Copia dell'istruttoria è stata trasmessa all'Assessore all'Urbanistica per eventuali osservazioni e/o rilievi dell'amministrazione in merito alla proposta in esame ed alla sig.ra Tolu Angela con nota prot. 10586 del 20.06.2013;
- Con nota prot. 17295 del 11.10.2013 e successiva integrazione prot. 1702 del 22.01.2014, la sig.ra Tolu Angela ha presentato n° 4 copie delle tavole di progetto adeguate secondo le prescrizioni indicate nella relazione istruttoria succitata e la prova dell'avvenuto pagamento, mediante bonifico bancario del 10.10.2013, dell'importo pari ad € 516,46 per diritti di segreteria;
- L'Amministrazione Comunale non ha ritenuto necessario richiedere ulteriori modifiche in merito alla proposta in esame;

Dato atto

Che la variazione di posizione del lotto "Q" non comporta variazioni alla superficie, al perimetro del comparto di lottizzazione, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico;

Che il comma 2 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19, dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ha aggiunto il seguente:

"2 bis. : Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un'unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali";

Visti gli elaborati allegati alla presente proposta di deliberazione qui di seguito elencati:

- *Tavola 3 – Zonizzazione;*
- *Tavola 4 – Planovolumetrico;*

Visti

- la legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il comma 2 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19;
- l'Art. 39, comma 1, del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Ritenuto di dover provvedere nel merito;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che non

necessita del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario in quanto non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale;
Tutto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE

- **Le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di dare atto** che la variante in oggetto consiste nella diversa ubicazione del lotto "Q", avente una superficie pari a mq. 308, su un'area di pari superficie attualmente destinata in parte a servizi per l'istruzione (zona SI) e in parte ad area di sedime per l'installazione della cabina E.N.E.L.;
- **Di approvare**, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 167/62 e ss.mm.ii. e del comma 2 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19 , la variante non sostanziale al Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica denominato "P.R.U. Serralonga Is Mitzas" composta dai seguenti elaborati di progetto a firma del progettista Dott. Ing. Giovanni Battista Spina:
 1. Tavola 3 – Zonizzazione;
 2. Tavola 4 – Planovolumetrico;

Data, 22.01.2014

**Il Responsabile del Settore Pianificazione
Territoriale, Urbanistica ed Ambientale
Edilizia Pubblica**

Ing. Silvia Serra

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 22.01.2014	Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale Edilizia Pubblica
	Ing. Silvia Serra